



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 141 della seduta del 04 aprile 2022.

Oggetto: Gratuità dei servizi di trasporto pubblico locale per i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina.

Assessore Proponente: f.to Dott. Fausto Orsomarso.

Dirigente Generale: f.to Dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio

Dirigente di Settore: f.to Ing. Giuseppe Pavone

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente		X
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°141645 del 22/03/2022
f.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'ordinanza n. 876 del 13/03/2022 del Dipartimento della Protezione Civile, che prevede:

- al comma 1 dell'articolo 3 che *“I cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, possono viaggiare gratuitamente per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza, entro il termine massimo di 5 giorni dal loro ingresso:*
 - a) *sui treni della società Trenitalia che effettuano servizio di Intercity, Eurocity e Regionale su tutto il territorio nazionale. Allo scopo il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane può provvedere anche ad allestire idonei mezzi speciali o carrozze aggiuntive ove necessario, in considerazione delle condizioni e dello stato di necessità. Per le medesime finalità le imprese ferroviarie regionali, diverse da quelle di cui al comma 1, che erogano servizi di trasporto dei viaggiatori sul territorio nazionale possono prevedere, su base volontaria, la gratuità del servizio nei confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 1;*
 - b) *sulla rete autostradale nazionale;*
 - c) *sui servizi di trasporto marittimo per le isole.”*
- al comma 2 dell'articolo 3 le modalità di verifica del possesso dei requisiti a carico del personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio;
- al comma 4 dell'articolo 3 che *“gli oneri connessi alle misure di cui al [presente] articolo sono a carico delle società erogatrici dei servizi interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;*
- all'articolo 5 le modalità di trattamento dei dati personali.

RITENUTO:

- a) di estendere la possibilità di viaggio gratuito agli stessi soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 876 del 13/03/2022:
 - fino a un termine massimo esteso da 5 a 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale;
 - per qualsiasi origine e destinazione dello spostamento;
 - ai servizi di trasporto pubblico locale non ricompresi nell'ordinanza (servizi ferroviari della società Trenitalia e delle imprese ferroviarie regionali), e cioè ai servizi automobilistici e su impianti fissi;
- b) di prevedere le stesse condizioni della sopra richiamata ordinanza n. 876/2022.

PRECISATO che l'estensione della possibilità di viaggio gratuito di cui alla lettera a) è effettuata previo assenso delle società erogatrici dei servizi interessati, alle condizioni previste dal presente atto, da acquisirsi formalmente a cura del Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale, Mobilità.

PRECISATO, altresì, che il presente atto è stato condiviso anche con il Soggetto Attuatore del Commissario Delegato per l'espletamento delle attività di cui all'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 872 del 4 marzo 2022, individuato nel Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile regionale.

PRESO ATTO:

- che gli oneri connessi sono a carico delle società erogatrici dei servizi interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- che la gratuità del viaggio non incide sulle previsioni dei ricavi e sui piani economico finanziari associati alle concessioni dei servizi, laddove esistenti, essendo i passeggeri in questione non previsti e non prevedibili.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni a carico del bilancio regionale.

SU PROPOSTA dell'assessore al Turismo, Marketing Territoriale, Mobilità, dott. Fausto Orsomarso, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- **Di prevedere che** i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, possono viaggiare gratuitamente su tutti i servizi di trasporto pubblico locale, fino a un termine massimo di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, per qualsiasi origine e destinazione dello spostamento, alle condizioni riportate nell'ordinanza n. 876 del 13/03/2022 del Dipartimento della Protezione Civile e a quelle precisate nella narrativa del presente provvedimento.

2.- **Di notificare** il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente alle società erogatrici dei servizi interessate e all'ente di governo del trasporto pubblico locale.

3.- **Di disporre** a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

f.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Roberto Occhiuto